

**DECRETO ALLUVIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I RICORSI AMMINISTRATIVI IN  
MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI: AGGIORNAMENTO  
DELLE ISTRUZIONI INAIL**

Con il d.l. n. 61 dell'1 giugno 2023, vigente dal giorno successivo, sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio scorso, inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge (il cui testo è stato pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023; dei suoi contenuti si è trattato sui notiziari nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2023).

Di conseguenza l'INAIL, con l'acclusa circolare 25/9/2023 n. 43, a parziale modifica delle precedenti indicazioni diramate con la circolare 24/7/2023 n. 33 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023) e in base agli emendamenti apportati al d.l. n. 61/2023 dalla legge di conversione n. 100 del 31 luglio u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023), fornisce le **istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi.**

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 43

Roma, 25 settembre 2023

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali  
e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione  
della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

## Quadro normativo

- /// **Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi". Articoli 2 e 4.
- /// **Circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33:** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61".

## Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

La legge in argomento, in particolare, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 2, comma 4, quarto periodo, del suddetto decreto-legge, in base al quale con la circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33 sono state fornite, al paragrafo F., le istruzioni per l'applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

A parziale modifica delle precedenti indicazioni si forniscono le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai predetti ricorsi amministrativi.

## **Periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi**

La legge 31 luglio 2023, n. 100 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 ha disposto che *All'articolo 2: (...) al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole «amministrativi e» sono soppresse; (...).*

Essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione<sup>1</sup>, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, non è più l'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, ma l'articolo 4 del medesimo provvedimento.

Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, in vigore dal 2 giugno al 31 luglio 2023:

*4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.*

<sup>2</sup> Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, testo in vigore dal 1° agosto 2023:

*1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.*

Per l'ambito applicativo delle sospensioni si rinvia alla circolare Inail 24 luglio 2023, n.33.

Il Direttore generale  
f.to Andrea Tardiola

---

*2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.*